

STATUTO

Confederazione AEPI

“Confederazione delle Associazioni Europee di Professionisti e Imprese”

TITOLO I – CONFEDERAZIONE AEPI

Articolo 1 - Vision e mission

Ad iniziativa degli Associati è costituita la “Confederazione AEPI”, Confederazione delle Associazioni Europee di Professionisti e Imprese.

È un unico soggetto giuridico, di rilevanza nazionale, europea e internazionale, centro di imputazione di interessi e diritti, tra cui quello all'uso della sigla e del simbolo che la identifica. La Confederazione AEPI interloquisce con le istituzioni europee, internazionali, nazionali, regionali, delle città metropolitane e provinciali, rappresentando unitariamente le esigenze degli Associati.

È riconosciuto alla Confederazione AEPI l’unitario potere di rappresentanza e della relativa misura della sua rappresentatività, nel contesto del mondo del lavoro privato in primo luogo per la validità dei CCNL sottoscritti.

La Confederazione AEPI ha carattere apartitico, autonomo, indipendente ed è senza fini di lucro.

La Confederazione AEPI ha sede in Roma. Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, individua e/o modifica l'indirizzo della sede restando nell'ambito del Comune di Roma.

LA Confederazione AEPI promuove l’uguaglianza professionale tra uomini e donne, garantendo, in seno al sistema confederale, la rappresentanza di genere negli organi Associativi.

La Confederazione AEPI, per una concreta ed operativa attività di rappresentanza
istituzionale in Europa, potrà avere una sede di rappresentanza a Bruxelles. Il
Consiglio Direttivo, con apposita delibera, individua l'indirizzo della sede restando
nell'ambito della città di Bruxelles.

Partecipa al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo
all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato,
sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale
del Paese nel rispetto dei diritti dei singoli cittadini e dei consumatori, alla cui
partecipazione riconosce un ruolo essenziale nell'economia globale.

È autonoma ed indipendente. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi
e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori Associativi che
costituisce parte integrante del presente statuto.

La Confederazione AEPI esprime la sua mission principalmente attraverso il
perseguimento di tre obiettivi:

- esprimere una efficace rappresentanza ad ogni livello territoriale e settoriale e in
tutte le sedi di interlocuzione esterna;
- assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza al sistema federale
che ad essa fa riferimento;
- erogare efficienti servizi, sia di interesse generale e trasversale che su specifiche
tematiche.

A tal fine, Confederazione AEPI è impegnata a:

- valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per
esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise; coordinare e promuovere

sinergie ed integrazioni tra le sue due sedi e tra queste e le articolazioni regionali,
provinciali e settoriali;

- sostenere i processi decisionali attraverso una partecipazione ampia ed unitaria di tutte le espressioni organizzative del sistema confederale;

- definire per le Associazioni che compongono il sistema una scala dimensionale minima e standard qualitativi relativamente all'erogazione dei servizi ritenuti strategici;

- attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione delle collaborazioni e partnership con enti esterni;

- dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base confederale e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

- Creare organismi associativi dotati di autonomia nel rispetto dei valori confederali, finalizzati alla partecipazione, formazione ed a dirimere stragiudizialmente controversie tra privati, tra imprese o tra privati ed imprese.

Articolo 2- Composizione Associativa

La composizione Associativa della Confederazione AEPI è data dall'insieme dei Associati fondatori e Associati ordinari.

Sono Associati fondatori le Organizzazioni intervenute all'Atto Costitutivo della Confederazione AEPI, in caso di non rinnovo dell'adesione annuale ne perdono la titolarità della qualifica di Socio.

Sono Associati ordinari le Organizzazioni di rappresentanza politico-sindacale del mondo delle imprese e delle professioni, di qualunque settore produttivo, nonché di rappresentanza dei consumatori o del territorio che rispettino i principi di

apartiticità, autonomia e indipendenza di cui all'art. 1 che siano state ammesse in seguito a loro istanza indirizzata ed inoltrata al Presidente.

L'ammissione dei Associati ordinari è proposta dal Presidente e deliberata dal Comitato di Presidenza.

Articolo 3 - Obblighi degli Associati

Sia i Associati fondatori che i Associati ordinari partecipano alla vita della Confederazione AEPI e sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni validamente adottate dai competenti Organi della Confederazione AEPI.

In relazione alla specifica funzione di rappresentanza unitaria degli Associati, ciascuno di essi è tenuto a non assumere posizioni pubbliche contrastanti con quelle ufficiali della Confederazione AEPI.

Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota di adesione e di eventuali contributi straordinari, nelle misure stabilite dal Regolamento Adesioni annuale approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato di Presidenza.

Articolo 4 - Perdita della qualità di Associati

La qualità di Associato, sia fondatore che ordinario, si perde in caso di:

a) recesso, con la trasmissione in copia autentica della delibera dell'Organo statutario competente dell'Associato, tramite pec al Presidente pro tempore, fatte salve le obbligazioni già assunte;

b) rescissione del vincolo di Associato, decisa dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato di Presidenza, in caso di gravi violazioni delle norme del presente Statuto e del Codice Etico, ovvero per gravi contrasti o violazioni in ordine alle decisioni

assunte dagli Organi della Confederazione AEPI e comunque comportamenti
pregiudizievoli per il perseguimento dei fini della medesima. Sono da intendersi
gravi anche le violazioni etico comportamentali nel rapporto tra Associati, con azioni
di scorretta concorrenza dei servizi e dell'attività Associativa.

È, altresì, causa di esclusione il mancato versamento dei contributi ordinari e
straordinari entro i termini stabiliti dalla delibera del Consiglio Direttivo. In nessun
caso l'Associato, rescisso o recedente, avrà diritto al rimborso delle quote pagate,
restando espressamente inteso il suo obbligo di pagamento della quota e dell'intero
contributo straordinario relativo alle obbligazioni già assunte dalla propria
Associazione.

I membri dell'Associato, rescisso o rescindente, decadono automaticamente con
effetto immediato da tutti gli Organi statutari, oltre alle nomine di designazione
della Confederazione AEPI, come da deliberato del Consiglio Direttivo, in seno agli
enti pubblici o privati, organizzazioni, commissioni pubbliche o private anche di
natura sindacale, nel fondo sanitario integrativo e nelle Società strumentali
partecipate.

Articolo 5 - Scopi e ambiti di attività.

Lo scopo della Confederazione AEPI è quello di rappresentare in forma unitaria
l'insieme degli Associati quali portatori del potere di rappresentanza sindacale nel
mondo del lavoro privato, anche al fine della misurazione della rappresentatività
complessiva espressa dagli Associati stessi.

La Confederazione AEPI considera fondamentale il pieno rispetto dei seguenti
principi sia in proprio seno che da parte delle strutture ad essa associate o da essa

create:

- libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue;

- tutela e rappresentanza effettiva degli Associati;

- principio democratico quale regola di funzionamento del sistema confederale;

- principio di trasparenza.

A tal fine, la Confederazione AEPI svolge le seguenti attività:

a) promuovere un modello di contrattualistica del lavoro che introduce

l'innalzamento costante delle competenze dei lavoratori con la formazione

continua, il potenziamento della contrattazione decentrata, la flessibilità ed il

benessere organizzativo;

b) promuove ogni iniziativa utile per il riconoscimento del salario minimo garantito

anche al fine di evitare il fenomeno del dumping contrattuale;

c) promuove la revisione dell'organizzazione del lavoro anche in conseguenza dei

nuovi sistemi produttivi e delle accresciute esigenze di qualità, di contenimento dei

costi e di responsabilizzazione dei dipendenti anche a fronte della competizione

internazionale;

d) promuovere la formazione professionale, il progresso tecnico, l'assistenza alle

imprese e lo sviluppo delle strutture e delle tecniche aziendali;

e) promuovere iniziative in materia previdenziale ed assistenziale a beneficio delle

categorie rappresentate, anche attraverso la costituzione e la gestione di fondi

interprofessionali per la formazione continua (fondi paritetici), di fondi sanitari,

fondi di solidarietà, di fondi pensione e di intervento a sostegno delle attività svolte;

f) promuove l'organizzazione e l'erogazione di ogni servizio di informazione,

formazione e assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori che
aderiscono al sistema confederale, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo
economico, di qualificazione e di supporto;

g) ricerca nuovi spazi al fine di valorizzare il lavoro, introducendo la
responsabilizzazione sociale dell'impresa e la trasparenza dei suoi comportamenti;

h) consulta permanentemente gli Associati fondatori e/o gli Associati ordinari sulle
attività di lobby nei confronti del Governo e degli altri interlocutori sociali,
economici ed istituzionali di livello provinciale, regionale, nazionale, europeo ed
internazionale;

i) elabora programmi e proposte sulle questioni di interesse comune ai Associati
fondatori e ai Associati ordinari;

j) favorisce l'integrazione sociale, culturale e politica con l'obiettivo di rafforzare
progressivamente il vincolo Associativo; per il perseguimento dello scopo sociale e
per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà compiere qualsiasi
operazione di comunicazione, editoriale, finanziaria, economica e quant'altra
necessaria per il raggiungimento degli scopi Associativi e per la realizzazione delle
attività.

Le singole Associazioni/Federazioni Associate conducono ciascuna per il proprio
ambito le relazioni sindacali secondo i limiti previsti dal presente Statuto e dagli atti
di indirizzo e coordinamento degli Organi statutari della Confederazione AEPI.

È lasciata alla libertà di ogni Associazione realizzare tutte le attività di cui al proprio
Statuto, nonché di avere rapporti con enti ed Associazioni.

Per tutto ciò che riguarda i contratti collettivi nazionali del lavoro, valgono le

seguenti regole:

- i nuovi contratti promossi direttamente dalla Confederazione AEPI potranno essere sottoscritti anche dagli Associati, in ordine alfabetico. In tal caso saranno indicati i direttamente i codici per i versamenti dell'assistenza contrattuale, al Fondo Sanitario Integrativo, all'Ente Bilaterale e all'Organismo Paritetico Nazionale della Confederazione AEPI per i quali è parte sociale per rappresentanza datoriale;

- la Confederazione AEPI, si fa promotrice di un modello di relazioni industriali, volto ad arginare il fenomeno di c.d. dumping contrattuale, promuovendo una contrattazione di qualità;

- tutti i CCNL sottoscritti dalla Confederazione AEPI e dagli Associati dovranno sempre rispettare i contenuti normativi di legge, nonché i minimi economici previsti dai contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente e comparativamente più rappresentative;

- relativamente ai CCNL già sottoscritti in precedenza dalle singole Associazioni/Federazioni, gli stessi alla loro naturale scadenza, potranno essere rinnovati con l'aggiunta della Confederazione AEPI firmataria, nel rispetto degli accordi intrapresi in passato con le parti sindacali e datoriali firmatarie.

Articolo 6 - Attività istituzionali e ruoli organizzativi

Sono attività istituzionali della Confederazione AEPI:

- il dialogo e il confronto con tutte le componenti delle Associazioni per una efficace rappresentanza politico-organizzativa e per favorire l'affermazione di una cultura d'impresa e di mercato nel Paese, improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;

- l'elaborazione di organiche politiche imprenditoriali finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo, in coerenza agli indirizzi della UE, con particolare attenzione alle politiche di coesione ed a quelle per lo sviluppo economico territoriale;
- la promozione della semplificazione delle procedure amministrative, con particolare riferimento alla riduzione delle tempistiche;
- la partecipazione a politiche di valorizzazione della cultura della legalità e di sostenibilità etico-sociale, economico-finanziaria, ambientale ed energetica, come leve competitive per lo sviluppo del Paese;
- il supporto all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione dell'attrattività del sistema Paese;
- l'accompagnamento all'evoluzione tecnologica, l'implementazione del tasso di innovazione e l'apertura al mercato digitale globale;
- lo sviluppo della formazione dei vertici associativi e del capitale umano del sistema e delle imprese.

A tal fine, nell'esercizio dei propri ruoli di indirizzo e coordinamento, la Confederazione AEPI assicura:

- capillarità ed incisività di azione attraverso: presenza diffusa sul territorio e nei settori, vicinanza alle esigenze delle imprese e dei professionisti, prossimità e presidio diretto degli snodi istituzionali ai diversi livelli, adeguata vocazione e proiezione internazionale;
- garanzia della qualità ed efficienza dei servizi tipici, da erogare con modalità di omogeneità ed economicità, e promozione di servizi innovativi, ad alto valore aggiunto e forte capacità di fidelizzazione;

● verifica dei requisiti per l'accesso e la permanenza del sistema associativo e
valutazione della coerenza dei comportamenti per assicurare il più ampio
coinvolgimento degli imprenditori e professionisti, garantendo adeguata rotazione
nelle cariche.

La Confederazione AEPI non ha fini di lucro. Può tuttavia promuovere o partecipare
ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una
migliore realizzazione dei propri scopi Associativi.

Articolo 7 - Sviluppo Associativo.

La Confederazione AEPI per il conseguimento dei suoi scopi potrà conferire incarichi
sia agli Associati che ad esterni, assumere personale, organizzare gruppi di lavoro
per sé stessa o per qualsiasi committente. La partecipazione degli Associati alla vita
della Confederazione AEPI è gratuita, per eventuali incarichi affidati agli Associati da
parte degli Organi sociali e associativi può essere previsto il rimborso delle spese.—

La Confederazione AEPI potrà inoltre:

1. cooperare con altre Associazioni e istituzioni sia pubbliche che private che siano
in sintonia con lo spirito della Confederazione AEPI;
2. stipulare accordi e convenzioni con altre Associazioni, enti pubblici o privati,
aziende e associazioni private in ordine a tutte le attività che non siano in contrasto
con i principi del presente Statuto;
3. concedere il patrocinio, con l'uso del logo, a tutte le iniziative che riguardano e
concorrono allo sviluppo delle attività previste dal presente Statuto;
4. promuovere e costituire una rete a livello nazionale e internazionale di propria
diretta ed esclusiva emanazione per lo svolgimento di tutte le attività previste dal

presente Statuto;

5. promuovere, sostenere e realizzare studi e ricerche anche in collaborazione con

Enti di ricerca ed università;

6. sottoscrivere contratti, accordi, convenzioni e protocolli d'intesa, con banche,

intermediari finanziari, confidi, fornitori, enti, società pubbliche e private,

Associazioni ed organizzazioni sindacali;

7. istituire uffici e servizi allo scopo di tutelare ed assistere gli Associati nelle loro

attività con riferimento anche a singole questioni assistenziali, previdenziali,

creditizie, finanziarie ed agevolate, sindacali, legali, tributarie, fiscali, ed anche

attraverso specifiche convenzioni con professionisti abilitati o con enti già costituiti

ed operativi sul territorio;

8. partecipare, ove consentito, a gare appalti e concorsi per la realizzazione di

programmi e progetti attinenti agli scopi sociali;

9. organizzare mostre o manifestazioni;

10. promuovere e costituire enti, fondazioni e società di capitali strumentali per lo

sviluppo economico delle attività imprenditoriali, anche a dimensione

internazionale, quali camere per il commercio soprannazionali di natura privatistica

per la promozione dello scambio di informazioni, di proposte progettuali, di incontro

domanda-offerta per favorire la promozione e la produzione sui mercati esteri;

11. fornire assistenza agli Associati con facoltà di trattare e risolvere eventuali

controversie individuali e collettive;

12. assumere le opportune iniziative per favorire lo sviluppo dell'istruzione tecnica

e professionale;

13. designare e nominare rappresentanti in seno agli enti pubblici o privati, organizzazioni, commissioni pubbliche o private anche di natura sindacale per la costituzione di Fondi salute, Fondi interprofessionali, Fondi previdenziali, in quanto richiesti dagli stessi o ammessi dalla Legge;

14. designare e nominare i rappresentanti delle strutture di servizi (Fondi, fondazioni, società e partecipazioni) della Confederazione AEPI;

15. assumere tutte le iniziative ritenute utili per favorire la crescita e il potenziamento del sistema delle micro, piccole e medie imprese, esercitando tutte le funzioni necessarie ed opportune nell'interesse esclusivo degli Associati;

16. istituire centri studi, ricerche, sperimentazioni e documentazione nei settori inerenti all'attività degli Associati;

17. promuovere, curare e partecipare, anche in collaborazione con Istituzioni europee, nazionali, regionali, provinciali, Enti locali, privati ed Associazioni, convegni, seminari, dibattiti, corsi di formazione, di studio e aggiornamento e ogni altra forma di attività scientifica e di ricerca;

18. partecipare alla stipula di Contratti collettivi di lavoro ed accordi sindacali a qualsiasi livello;

19. promuovere, organizzare e gestire, anche unitamente ad altre organizzazioni o tramite appositi organismi, corsi di preparazione, formazione, aggiornamento ed istruzione professionale per imprenditori e dipendenti delle imprese, da inserire nelle imprese stesse, finanziati da Enti locali, da Enti pubblici, dall'unione Europea e da privati;

20. istituire ed assegnare premi e borse di studio ai partecipanti ai corsi per il

conseguimento di particolari titoli di studio e di specializzazione;

21. svolgere attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza

tecnica con i Paesi in via di sviluppo;

22. favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile,

l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine

di creare maggiore occupazione.

23. partecipare al rinnovo dei Consigli Camerali, in modalità autonoma e/o

apparentandosi con altre organizzazioni imprenditoriali e professionali esterne. I

Associati fondatori e ordinari sono parte di default del raggruppamento

Confederazione AEPI, alla quale ne delegano la rappresentanza politica.

TITOLO II - SISTEMA ASSOCIATIVO

Articolo 8 - Perimetro della rappresentanza e categorie di Associati

Protagoniste nella determinazione delle scelte politico-strategiche di

rappresentanza e destinatarie delle attività del sistema associativo di

Confederazione AEPI sono le imprese e i professionisti.

Il perimetro della rappresentanza è inclusivo e vede la compartecipazione organica

di microimprese rappresentative di diversi settori merceologici ed aree di attività,

oltre ai professionisti.

Sono Associati del sistema associativo di Confederazione AEPI le Associazioni di

imprese e di professionisti.

Spetta al Comitato di Presidenza la valutazione di conformità ai principi, valori e

scopi del Codice Etico della Confederazione AEPI.

Per l'approvazione delle domande di adesione a Confederazione AEPI di Associazioni

rappresentative di imprese e professionisti, di competenza del Comitato di
Presidenza, è richiesto il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti che
rappresentino almeno la metà dei componenti.

Le modalità di istruttoria ed approvazione delle domande di adesione a
Confederazione AEPI sono contenute nel regolamento di attuazione del presente
statuto.

Articolo 9 - Modello organizzativo e associativo effettivi di Confederazione AEPI

Il modello organizzativo di Confederazione AEPI realizza un sistema associativo
confederativo. Sono componenti del sistema, in qualità di Associati della
Confederazione AEPI con perimetro variabile e non predefinito, le Associazioni e le
Federazioni intersettoriali a cui aderiscono direttamente le imprese e i
professionisti.

Tutti gli Associati della Confederazione AEPI hanno diritto di piena partecipazione
alle determinazioni organizzative e di posizionamento strategico del sistema
attraverso i propri rappresentanti nell'Assemblea dei Delegati.

Articolo 10 - Requisiti inderogabili di appartenenza al sistema confederale

Gli statuti degli associati della Confederazione AEPI devono necessariamente
prevedere:

- adozione del Codice etico e dei valori;
- utilizzo del logo confederale e degli altri segni del sistema associativo, con le
modalità contenute nel regolamento del presente statuto;
- vision e mission coerenti con quanto previsto dal presente articolo 1;
- attività istituzionali complementari ed integrate con quelle attribuite a

Confederazione AEPI;

- impegno al rispetto dei ruoli organizzativi degli altri associati e delle altre componenti del sistema confederale;

- dovere di partecipare al finanziamento delle attività di Confederazione AEPI, secondo propria capacità contributiva;

- divieto di adesioni contemporanee ad organizzazioni concorrenti con quella confederale e costituite per analoghi scopi.

Articolo 11 - Rapporto Associativo

Spetta al Comitato di Presidenza l'approvazione delle domande di adesione di Associazioni/Federazioni alla Confederazione AEPI in qualità di Associato.

Sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente statuto i contenuti delle domande adesione nonché le modalità dell'istruttoria per pervenire alla delibera di ammissione del Comitato di Presidenza che può essere impugnata davanti al Collegio speciale dei Probiviri.

L'adesione in qualità di Associato ha la durata annuale e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno se non viene disdetta entro il 30 novembre per l'anno successivo, con lettera raccomandata, fatta salva in ogni caso la facoltà di recesso.

Gli Associati hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio assegnate a Confederazione AEPI. Hanno inoltre diritto e dovere di partecipare alla vita confederale, con i limiti e secondo le modalità previste dal presente statuto e di vedere attestata la loro appartenenza al sistema associativo.

L'Associato che aderisce per la prima volta è tenuto a corrispondere - oltre al contributo annuale - una quota di ammissione una tantum fissata dalla delibera

contributiva approvata dal Comitato di Presidenza.

Le Associazioni/Federazioni Associate e le altre componenti del sistema sono tenuti

ad osservare il presente statuto, i regolamenti, il Codice etico e dei valori Associativi

nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi confederali di cui ai successivi

articoli. Sono altresì obbligati ad adottare sistemi di governance coerenti con quelli

di Confederazione AEPI.

In caso di eventuali violazioni, spetta al Comitato di Presidenza l'irrogazione di

sanzioni organizzative, in rapporto ai contenuti dell'inadempimento fino alla

cessazione del rapporto Associativo. È ammesso ricorso al Collegio speciale dei

Probiviri.

Le cause di cessazione del rapporto Associativo sono disciplinate nel regolamento di

attuazione del presente statuto.

Articolo 12 - Codice Etico.

La Confederazione AEPI adotta un Codice Etico che regola e vincola il

comportamento di ogni Associati e componente del sistema confederale. Il Codice

Etico della Confederazione AEPI è adottato dal Consiglio Direttivo.

Il controllo sul rispetto delle regole del Codice Etico è delegato, in qualità di

Organismo di Vigilanza, al Collegio dei Probiviri.

TITOLO III – GOVERNANCE

Articolo 13 - Organi Sociali.

Sono organi centrali della Confederazione:

- Assemblea dei Delegati;

- Consiglio Direttivo;

- Comitato di Presidenza;

- Presidente;

- Collegio dei Probiviri;

- Collegio dei Revisori dei Conti;

- Comitato Scientifico.

Articolo 14 - Assemblea dei Delegati

L'Assemblea dei Delegati è costituita da una delegazione delle Associazioni aderenti,

nel rispetto dei criteri stabiliti per le due categorie di rappresentanza:

A) Associazioni con più di cento imprese e/o professionisti aderenti, n. 3 (tre)

rappresentanti;

B) Associazioni con meno o pari a cento imprese e/o professionisti aderenti, n. 1

(uno) rappresentante.

L'Assemblea dei Delegati si riunisce in convocazione ordinaria almeno due volte

l'anno.

In presenza di particolari esigenze di confronto e condivisione sul posizionamento

politico-strategico della Confederazione AEPI, l'Assemblea dei Delegati può essere

convocata anche in via straordinaria, su richiesta di almeno 3/5 (tre quinti) del totale

dei componenti dell'Assemblea dei Delegati nonché su iniziativa del Presidente.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e

verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea dei Delegati:

- eleggere, ogni quadriennio, il Presidente e i consiglieri della lista a lui collegata;

- eleggere, ogni quadriennio, i Probiviri e i Revisori contabili;

- approvare il Bilancio consuntivo;

- modificare lo Statuto;

- deliberare lo scioglimento di Confederazione AEPI e nominare i liquidatori.

L'Assemblea dei Delegati può inoltre assumere direttive per il rafforzamento del sistema confederale e per una migliore realizzazione di quanto previsto nei precedenti articoli 1 e 2, con particolare riferimento all'implementazione dell'impianto valoriale dell'organizzazione. A tal fine, può promuovere azioni organizzative ritenute utili per un più efficace raggiungimento degli scopi statuari e per favorire la partecipazione degli Associati alla vita del sistema.

Si esprime, infine, sulla coerenza della titolarità dei ruoli organizzativi e delle attività istituzionali nonché su eventuali necessità di maggiore focalizzazione della vision, della mission e del perimetro della rappresentanza del sistema confederale.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione politica della Confederazione AEPI, i componenti durano in carica quattro anni, come da mandato del Presidente, salvo dimissioni o decadenza dello stesso. I componenti possono essere rieletti.

Sono competenze del Consiglio Direttivo:

- elaborare le azioni strategiche di medio e lungo periodo;

- deliberare indirizzi organizzativi per assicurare l'ordinato svolgersi della vita confederale;

- definire regimi e regole speciali di appartenenza al sistema in presenza di condizioni organizzative eccezionali;

- approvare il bilancio preventivo;

- approvazione del Codice Etico;

- proporre all'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo;

- deliberare su materie di carattere patrimoniale e finanziario di straordinaria amministrazione, fatta salva la facoltà di delega al Presidente per tipologie di operazioni;

- approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Delegati ed è composto, nel rispetto dell'art. 1 dello Statuto, fino ad un massimo di 13 (tredici) componenti eletti dall'Assemblea dei Delegati, tra questi ne fa parte di diritto il Presidente. L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene mediante presentazione di una lista di nominativi collegata al candidato Presidente. L'elezione del Presidente di riferimento determina a seguire l'elezione a componenti del Consiglio Direttivo dei nominativi presenti nella lista a lui collegata. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Consiglio Direttivo decade contestualmente e viene ricostituito con l'elezione del nuovo Presidente dall'Assemblea dei Delegati.

È altresì facoltà del Presidente invitare - in via permanente o alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno, fino ad un massimo di tre - anche soggetti esterni all'organizzazione confederale, di particolare rilevanza ed esperienza per il ruolo ricoperto nel sistema economico, produttivo e scientifico del Paese.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, quattro volte l'anno e quando il Presidente

lo ritiene necessario.

In caso di dimissioni di uno dei componenti e nel caso in cui il numero dei componenti venga elevato, il Consiglio Direttivo coopterà le sostituzioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le sue decisioni sono assunte a maggioranza semplice. Ogni componente del Consiglio Direttivo può rappresentare sé stesso più una delega. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

La convocazione avviene mediante posta certificata 7 (sette) giorni prima della data stabilita, tranne i casi di urgenza per la quale si potrà ricorrere anche ad altri mezzi (e-mail non certificata, messaggistica telefonica) con un preavviso di tre giorni. Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione (anche per via telematica) della metà dei suoi membri e le decisioni sono assunte con la maggioranza semplice.

Delibera e nomina, su proposta del Presidente:

- i Vice Presidenti, ad esclusione del Coordinatore di AEPI Professionisti;
- il Presidente e i Componenti del Comitato Scientifico;
- la Coordinatrice delle Professioniste e Imprenditrici;
- il Coordinatore dei Giovani Professionisti e Imprenditori;
- i Presidenti Regionali e Provinciali;
- i Componenti dei Coordinamenti Regionali;
- nomina e/o revoca i rappresentanti negli organi di Enti Bilaterali, Organismi Paritetici, Fondi sanitari integrativi, società strumentali e di servizi dei quali la Confederazione AEPI è parte sociale.

Articolo 16 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è l'organo esecutivo della Confederazione AEPI e attua le
linee strategiche per la realizzazione degli scopi associativi.

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dalla
Coordinatrice delle Professioniste e Imprenditrici e dal Coordinatore dei Giovani
Professionisti e Imprenditori. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del
Comitato di Presidenza senza diritto di voto.

Il Comitato di Presidenza si riunisce, di regola, con cadenza bimestrale e dura in
carica quattro anni e scade in occasione della scadenza del mandato del Presidente
o di una sua decadenza anticipata.

Sono competenze distintive del Comitato di Presidenza:

- proporre ed attuare le linee strategiche dell'azione di Confederazione AEPI;
- coordinare le attività confederali;
- nominare e revocare su proposta del Presidente i Responsabili di ciascun
Dipartimento;
- nominare e revocare su proposta del Presidente il Direttore e i componenti del
Centro Studi;
- nominare e revocare su proposta del Presidente il Direttore dell'Osservatorio
Partenariato pubblico-privato;
- deliberare sull'articolazione dei Dipartimenti della struttura della Confederazione
AEPI;
- i rappresentanti di diretta espressione della Confederazione AEPI in organismi
pubblici o privati, nazionali, internazionali, organizzazioni, commissioni pubbliche o
private.

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono valide con la presenza della metà più
uno dei componenti e le sue decisioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso
di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Non è prevista la delega.

Il Comitato di Presidenza:

- Si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta sia ritenuto necessario per esaminare e deliberare in ordine all'attività della Confederazione AEPI;
- Valuta e approva, su proposta del Presidente, le nuove domande di rinnovo/nuova adesione;
- deliberare le sanzioni per mancata osservanza dei doveri di appartenenza al sistema confederale;
- approva le quote associative di iscrizione e la loro ripartizione;
- approva il Regolamento ed il Codice Etico;
- nomina i Coordinatori della Confederazione AEPI nei Paesi Esteri.

Articolo 17 – Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale della Confederazione. Ha la rappresentanza politica della Confederazione ed esercita l'azione politico-sindacale nell'ambito delle relazioni con le istituzioni nazionali, internazionali, regionali e provinciali.

Il Presidente della Confederazione AEPI è eletto dall'Assemblea dei Delegati e dura in carica per un quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni. Può essere eletto alla carica di Presidente un imprenditore e/o un professionista anche non iscritto ad una delle Associazioni aderenti alla Confederazione AEPI. Qualora sia iscritto, al momento dell'elezione, non deve ricoprire ruoli apicali nell'Associazione di

appartenenza poiché ne determinerebbe l'incompatibilità.

Una volta ricevute le eventuali candidature ne verifica il profilo personale, imprenditoriale e professionale, il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di attuazione del presente statuto per accedere alla massima carica confederale nonché la piena e conforme adesione all'impianto etico e valoriale del sistema confederale.

La Presidenza dell'Assemblea dei Delegati comunica agli interessati la conclusione degli accertamenti preliminari e, in caso di valutazione positiva, richiede formalmente la conferma di voler partecipare alle consultazioni e la predisposizione di linee programmatiche. Effettuato tale passaggio la Presidenza comunica all'Assemblea dei Delegati le candidature ricevute.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale della Confederazione AEPI di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi, nonché alla vigilanza sull'andamento delle attività confederali.

In caso di motivata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva. Accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della Confederazione, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

In caso di impedimento prolungato, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente

Vicario. In caso di vacatio della carica di Presidente, in corso di esercizio, ne assume le funzioni, quale Presidente ad interim, il Vice Presidente Vicario, ovvero, in mancanza, il Vice Presidente più anziano d'età, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui si è verificata la vacatio. La scadenza del mandato, o in caso di dimissioni anticipate, determina l'immediato scioglimento degli organi.

Articolo 18 – Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ed è composto, nel rispetto dell'art.1 dello Statuto, da un massimo di 9 componenti e restano in carica quattro anni. Ne fanno parte eminenti e riconosciuti esponenti del mondo economico-sociale, istituzionale e culturale.

Il Comitato Scientifico è presieduto da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. È organo consultivo del Consiglio Direttivo e ha il duplice compito di fare proposte ed esprimere pareri su tutte le potenziali iniziative inerenti allo studio, la ricerca e l'assistenza ai propri Associati.

I membri del Comitato Scientifico si riuniscono secondo necessità o su richiesta del Presidente della Confederazione AEPI, per discutere quali siano le iniziative più opportune e concrete da prendere per migliorare la vita Associativa della Confederazione AEPI.

Tutti o parte dei membri possono partecipare alle riunioni del Comitato di Presidenza se invitati.

Art. 19 - Collegio dei Probiviri.

Il sistema di garanzia statutario della Confederazione AEPI è assicurato dal Collegio

dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea
nel rispetto dell'art.1 dello Statuto.

La carica di Proboviro è incompatibile con analogha carica ricoperta presso
qualunque altra Associazione, nonché con la carica di qualunque altro Organo
statutario della Confederazione AEPI.

Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al
proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne
esercita le funzioni in caso di temporanea assenza.

Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni,
decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante
procedura elettiva, alla prima Assemblea utile. Invece, nel caso in cui venisse a
mancare, per gli stessi motivi, la maggioranza di composizione del Collegio, ne
consegue l'automatica decadenza dell'intero Organo Associativo.

Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi
di imparzialità, indipendenza e autonomia.

Il Collegio dei Probiviri delibera sulle controversie tra Associati della Confederazione
AEPI circa l'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto, del Codice Etico,
di deliberati di Organi della Confederazione, nonché sui ricorsi presentati avverso le
delibere di ammissione alla Confederazione, di esclusione, nonché di decadenza
dalla carica di componente di un Organo Associativo.

Il Collegio dei Probiviri esprime pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del
presente Statuto, del Codice Etico o di Regolamenti, a richiesta di un Organo della
Confederazione.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Il Collegio dei Probiviri è l'Organismo di Vigilanza sul Codice Etico.

Il Collegio dura in carica quattro anni.

Articolo 20 - Collegio dei Revisori dei Conti.

Il controllo amministrativo della Confederazione AEPI è esercitato dal Collegio dei

Revisori dei Conti. Dura in carica quattro anni, ed ha la funzione di controllare la

contabilità e la rendicontazione della Confederazione AEPI. Ogni anno predispone

una relazione per il Presidente sul rendiconto economico-finanziario.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due

supplenti, eletti dall'Assemblea, nel rispetto dell'art.1 dello Statuto, anche tra

soggetti che non fanno parte del sistema della Confederazione AEPI. Il Collegio, nella

sua prima riunione, convocata dal componente più anziano di età, elegge al proprio

interno il suo Presidente.

Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di

cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile.

TITOLO IV – ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 21 - Altre componenti del sistema confederale

Sono organi associativi della Confederazione:

● i Vice Presidenti;

● le Rappresentanze Regionali e Provinciali;

● i Dipartimenti;

● il Coordinamento Professioniste e Imprenditrici;

● il Coordinamento Giovani Professionisti e Imprenditori;

- le Delegazioni Paesi Esteri.

Articolo 22 – Vice Presidenti

I Vice Presidenti, fino ad un massimo di cinque, devono essere iscritti ad una delle Associazioni aderenti alla Confederazione AEPI. Durano in carica quattro anni, come la durata del Presidente.

Il Coordinatore di AEPI Professioni è di diritto uno dei Vice Presidenti.

Articolo 23 - Rappresentanze Regionali e Provinciali

La rappresentanza organizzata territoriale favorisce la partecipazione di tutti gli Associati all'attività e al funzionamento della vita confederale. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina i Presidenti Regionali e Provinciali, durano in carica quattro anni e possono essere rinominati. Per inadempienze possono essere sostituiti, in qualsiasi momento, su proposta del Presidente e deliberato dal Consiglio Direttivo.

La rappresentanza regionale è organizzata con Coordinamento Regionale del quale fanno parte di diritto: il Presidente Regionale, che lo presiede; i Presidenti Provinciali; il Coordinatore Regionale di AEPI Professioni che assume anche il ruolo di Vice Presidente Regionale della Confederazione AEPI, la Coordinatrice Regionale delle Professioniste e Imprenditrici, il Coordinatore Regionale Giovani Professionisti e Imprenditori.

Possono essere nominati solo ed esclusivamente imprenditori e professionisti che siano aderenti ad uno degli Associati, purché non ricoprano ruoli apicali in essi poiché ne determinerebbe l'incompatibilità.

Articolo 24 – Dipartimenti

Il Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, istituisce e regola i
Dipartimenti. Per ogni Dipartimento è possibile insediare un Gruppo Tecnico di
lavoro. Il Dipartimento ha un Responsabile nominato dal Comitato di Presidenza, il
quale coordina il Gruppo di riferimento.

Articolo 25 – Coordinamento Professioniste e Imprenditrici

Il Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, istituisce il Coordinamento
delle Professioniste e Imprenditrici e ne nomina la Coordinatrice. È composto da
professioniste e imprenditrici aderenti agli Associati, fino ad un massimo di sette
componenti.

La Coordinatrice, di concerto con il Presidente nazionale, può nominare, in sua
rappresentanza, delle Coordinatrici Regionali.

Articolo 26 – Coordinamento Giovani Professionisti e Imprenditori.

Il Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, istituisce il Coordinamento dei
Giovani Professionisti e Imprenditori e ne nomina il Coordinatore. È composto da
giovani professionisti e imprenditori aderenti agli Associati, fino ad un massimo di
sette componenti e di età non superiore ai 35 (trentacinque) anni.

Il Coordinatore, di concerto con il Presidente nazionale, può nominare, in sua
rappresentanza, dei Coordinatori Regionali.

Articolo 27 - Delegazioni Paesi Esteri.

Le Delegazioni nei Paesi Esteri sono l'organo di rappresentanza politico-sindacale
della Confederazione AEPI. Instaurano rapporti relazionali con le Istituzioni
governative e con le Camere di Commercio italiane all'estero.

Il Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, nomina i Coordinatori del

Paese Estero. Essi vengono identificati tra gli aderenti agli Associati. Restano in carica per l'intero mandato del Presidente, salvo revoca da parte del Comitato di Presidenza.

TITOLO V – AEPI PROFESSIONI

Articolo 28 - Vision e mission

AEPI Professioni è l'articolazione della Confederazione AEPI che riunisce il comparto delle Associazioni professionali di cui all'art. 2 Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, con il fine di offrire rappresentanza politica e sindacale, in tutte le sedi istituzionali, sia a livello nazionale sia comunitario, ai professionisti associati.

- Su iniziativa di due o più Associazioni professionali, già aderenti alla Confederazione AEPI, l'assemblea nazionale della Confederazione approva la costituzione di un'Associazione denominata AEPI Professioni. Tale Associazione ha lo scopo di perseguire gli interessi specifici dei professionisti di cui alla Legge n. 4/2013, nella piena condivisione dei valori e degli obiettivi della Confederazione.

- L'assemblea nazionale della Confederazione AEPI approva lo statuto di AEPI Professioni e ogni sua successiva modifica.

- AEPI Professioni conforma la sua attività alle disposizioni del presente statuto e ai deliberati degli organi della Confederazione AEPI.

- Le Associazioni professionali di cui alla Legge n. 4/2013 aderiscono ad AEPI Professioni, quale articolazione della Confederazione AEPI, presentando domanda al Comitato di Presidenza della Confederazione. Il Comitato di Presidenza valuta la corrispondenza degli statuti delle Associazioni ai principi confederali e il possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 4/2013.

● Perfezionata l'adesione, ciascuna Associazione professionale dovrà evidenziare
nel proprio sito e in qualsiasi comunicazione ufficiale, l'appartenenza ad AEPI
Professioni.

Articolo 29 – Modello organizzativo

Le Associazioni aderenti ad AEPI Professioni:

a. versano alla Confederazione AEPI la quota associativa stabilita dal Consiglio
Direttivo della Confederazione;

b. sono tenute al rispetto dello statuto della Confederazione AEPI, mantenendo la
propria autonomia;

c. possono recedere da AEPI Professioni con la trasmissione in copia autentica della
delibera del proprio Organo statutario competente, tramite pec al Comitato di
Presidenza della Confederazione AEPI, fatte salve le obbligazioni già assunte, tra cui
quella di pagare la quota per l'anno in corso. Il recesso da AEPI Professioni comporta
l'automatico recesso dalla Confederazione AEPI.

d. Previa delibera del Consiglio, a livello regionale, possono essere costituite delle
sedi di rappresentanza di AEPI Professioni, con lo scopo di meglio tutelare gli
interessi degli associati in ambito territoriale. Il Consiglio nomina un responsabile
regionale.

e. Il Collegio dei Probiviri della Confederazione AEPI ha competenza per ogni
controversia tra le Associazioni aderenti e AEPI Professioni. Giudica sulle violazioni
dello statuto e può deliberare l'esclusione da AEPI Professioni, per gravi
inadempienze, tra le quali la violazione delle decisioni assunte dagli organi della
Confederazione, i comportamenti pregiudizievoli per il perseguimento dei suoi fini

o idonei a ledere la sua immagine.

f. AEPI professioni non può assumere obbligazioni avente carattere patrimoniale nei confronti di terzi. Le spese per la sua gestione, per le riunioni del Consiglio e per la organizzazione /partecipazione a qualsiasi manifestazione a carattere istituzionale, dovranno essere preventivamente deliberate dal Comitato di Presidenza della Confederazione, su specifica richiesta del Presidente.

Articolo 30 - Governance

Sono Organi di AEPI Professione:

- Il Consiglio;
- Il Coordinatore.

Articolo 31 - Il Consiglio

Il Consiglio è composto dai Presidenti di ciascuna Associazione aderente.

- Delibera sui programmi, sulle linee politiche e sulle attività di AEPI Professioni.
- Si riunisce su convocazione del Coordinatore, ovvero di un terzo dei membri che ne faccia richiesta, almeno quattro volte l'anno. La convocazione avviene mediante posta certificata 5 (cinque) giorni prima della data stabilita, tranne i casi di urgenza per la quale si potrà ricorrere anche ad altri mezzi (e-mail non certificata, messaggistica telefonica) con un preavviso di tre giorni. Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione (anche per via telematica) della metà dei suoi membri e le decisioni sono assunte con la maggioranza semplice.

Articolo 32 - Il Coordinatore

Il Coordinatore di AEPI Professioni è di diritto uno dei Vice Presidenti della Confederazione AEPI.

Il Coordinatore dà attuazione alle delibere del Consiglio di AEPI Professioni; partecipa, anche insieme a Consiglieri da lui scelti, ai tavoli istituzionali; svolge la rappresentanza delle Associazioni aderenti al fine di tutelare gli interessi dei professionisti.

Il primo Coordinatore di AEPI Professioni è nominato dal Presidente della Confederazione AEPI, con ratifica del Consiglio Direttivo, e dura in carica fino allo scadere del mandato di quest'ultimo. Successivamente, è eletto dal Consiglio di AEPI Professioni, dura in carica quattro anni e può essere rieletto, per più di due mandati. In caso di dimissioni, impedimenti personali, o perdita della qualità di membro del Consiglio, ne fa le veci il consigliere più anziano fino alla nuova nomina.

TITOLO VI – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Articolo 33 – Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Presidente confederale. Coadiuvato dal Presidente e ne attua l'orientamento strategico e politico. Partecipa alle riunioni degli organi della Confederazione AEPI.

È responsabile del funzionamento della struttura interna e dirige tutte le attività confederali, assicurandone il coordinamento. Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e predisponde il bilancio preventivo e consuntivo sotto la responsabilità del Presidente.

Articolo 34 – Centro Studi

È istituito un Centro Studi al quale è affidata una competenza legislativa, di indagine, analisi e ricerche su ogni tematica di interesse, a supporto di quanto previsto dal precedente articolo 2, nonché per assicurare alla Confederazione AEPI una

approfondita e anticipata capacità di conoscenza, interpretazione e previsione degli andamenti economici di medio e lungo termine. Ha altresì il compito di supportare il Presidente con analisi, ricerca ed elaborazione dati nell'attività istituzionale e legislativa, attraverso atti e procedure in materia di proposte di legge, emendamenti e informative.

I componenti del Centro Studi sono nominati dal Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente. È composto da un massimo di cinque membri, tra questi il Direttore che lo presiede, e restano in carica per l'intero mandato del Presidente, salvo revoca da parte del Comitato di Presidenza su sua richiesta. Ne fanno parte professionisti esperti e qualificati, interni e/o esterni al sistema confederale, del mondo giuridico, giuslavorista, tributario e fiscale, ecc.

Articolo 35 – Osservatorio Partenariato pubblico-privato

È istituito l'Osservatorio per il Partenariato pubblico-privato, al fine di avviare iniziative aventi lo scopo di favorire momenti formativi e progettuali finalizzati alla collaborazione tra il pubblico e il privato.

Il Direttore dell'Osservatorio è nominato dal Comitato di Presidenza su proposta del Presidente, resta in carica per l'intero mandato del Presidente, salvo revoca da parte del Comitato di Presidenza su sua richiesta. Possono farne parte gli amministratori degli Enti Locali aderenti al sistema confederale.

Art. 36 - Incompatibilità.

Il Presidente nazionale e i Vice Presidenti, i Presidenti Regionali e Provinciali sono:–

- incompatibili con ruoli politici di natura partitica nazionale, regionale e provinciale;

- compatibili con incarichi istituzionali di europarlamentare, parlamentare nazionale, governo e sottogoverno, assessore e consigliere regionale, presidente e consigliere provinciale, sindaco e assessore comunale;

- compatibili con la nomina in consigli di amministrazione di aziende partecipate pubbliche.

Il verificarsi delle condizioni di incompatibilità comporta la decadenza immediata dalla carica.

Articolo 37 - Fondo comune

Il fondo comune della Confederazione AEPI è costituito da:

- contributi e quote di ammissione;
- eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- investimenti mobiliari e immobiliari;
- erogazioni e lasciti a favore di Confederazione AEPI ed eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Il Comitato di Presidenza stabilisce le direttive per le spese, gli investimenti di capitale e la gestione economica e finanziaria del fondo comune.

Durante la vita della Confederazione AEPI non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 38 - Bilancio preventivo e consuntivo

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, redatti per ciascun anno solare, sono costituiti da:

- stato patrimoniale;

- conto economico;

- rendiconto finanziario.

Il bilancio preventivo e la relativa relazione sono sottoposti all'approvazione del Comitato di Presidenza entro il mese di dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo è opportunamente articolato ai fini di rappresentare in modo trasparente le fonti di finanziamento e gli impieghi per aree di attività.

Il bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati insieme alla relazione del Consiglio Direttivo e a quella dei Revisori contabili.

Il bilancio della Confederazione AEPI è corredato da relazioni sulla revisione contabile.

Il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio consuntivo ai Revisori contabili dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Delegati chiamata ad approvarlo.

Il bilancio consuntivo e le relative relazioni devono restare depositati in copia presso la Direzione della Confederazione AEPI durante i 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea dei Delegati, affinché gli Associati possano ivi prenderne visione.

Articolo 39 - Modificazioni statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Delegati col voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Lo scioglimento della Confederazione AEPI è deliberato dall'Assemblea dei Delegati col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) del totale dei presenti.

La stessa Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto di non meno di 3 (tre) membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre

organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 40 - Entrata in vigore dello Statuto.

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Articolo 41 - Norma di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti eventualmente adottati, si rinvia al Codice Civile.

